

VADEMECUM NICHEL

Addendum

Considerazioni circa il concetto di “immissione sul mercato”

L’art. 67 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. Regolamento Reach) prevede che “Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione.”

Lo stesso Regolamento, art. 3, n. 12, specifica che per “*immissione sul mercato*” si intende “*l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L’importazione è considerata un’immissione sul mercato*”.

La Commissione Europea, nel suo documento “Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale”, aveva, peraltro, già chiarito (punto 2.3) che “*l’immissione sul mercato è l’atto iniziale che consente di mettere per la prima volta a disposizione un prodotto sul mercato comunitario per consentirne la distribuzione o l’uso nella Comunità. Esso può essere messo a disposizione a titolo oneroso o gratuito*”. Essa aveva, inoltre, precisato che “*un prodotto deve essere conforme alle direttive di nuovo approccio applicabili quando viene immesso sul mercato comunitario per la prima volta*”.

Alla luce di quanto sopra e fermo restando quanto già indicato nel Vademecum, pur non essendo scontato, in carenza di qualsivoglia giurisprudenza di merito, che le interpretazioni sopra ricordate siano applicabili nel caso in specie, è possibile ritenere, tenendo anche conto dell’equiparazione tra “*importazione*” (definita come “*introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità*”, cioè l’atto con cui il prodotto entra, per la prima volta, nel mercato comunitario) e “*immissione sul mercato*”, che i prodotti ceduti dai fabbricanti a terzi (imprese commerciali) anteriormente al 1° aprile 2013, possano essere ulteriormente commercializzati anche dopo tale data, poiché già “*immessi sul mercato*”, a condizione che il rilascio di nichel risulti conforme a quanto prescritto dal Regolamento Reach, utilizzando il previgente metodo di analisi (norma EN 1811:1998 + A1:2008).

Questo in considerazione del principio “*tempus regit actum*” (ovvero ogni azione è regolata dalla legge vigente al tempo in cui si è verificata), sancito, nell’ordinamento giuridico italiano, sia dall’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale, sia dall’art. 2 del Codice penale.